

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

su finanziamenti garantiti dal medesimo Fondo¹⁶³, in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel 2009 portatori di malattie rare (seconda fattispecie di intervento)¹⁶⁴.

Al 31 dicembre 2015, delle n. 48.508 richieste di ammissione al Fondo pervenute dal primo gennaio 2010 (data di avvio dell'operatività) al 31 gennaio 2014 (ultima data utile per l'inoltro della richiesta al sistema informativo), ne sono state confermate n. 36.425 a seguito dell'erogazione di finanziamenti garantiti per 178,1 milioni mentre le restanti richieste sono state annullate in quanto i finanziatori hanno comunicato il mancato perfezionamento del finanziamento.

Al 31 dicembre 2015 risultano ancora in essere n. 19.204 garanzie per finanziamenti erogati pari a 94,7 milioni.

Per quanto concerne l'attività di recupero crediti, affidata in convenzione ad Equitalia, nel 2015, sono stati inviati n. 135 avvisi di pagamento (cd. fase pre-coattiva) e sono state iscritte a ruolo n. 637 posizioni sono state iscritte a ruolo (cd. fase coattiva) a seguito dell'esito negativo degli avvisi di pagamento notificati. I crediti verso beneficiari inadempienti per garanzie attivate, al 31 dicembre 2015, sono stati pari a 2,89 milioni¹⁶⁵ di cui gestiti da Equitalia circa 2,24 milioni¹⁶⁶.

Le spese di gestione sono pari a 135,9 migliaia e si riferiscono per 131,5 migliaia alle spese anticipate da CONSAP¹⁶⁷ e per 4,4 migliaia a quelle sostenute direttamente dal Fondo per la revisione contabile del rendiconto e per l'attività di recupero dei crediti da parte di Equitalia. Tali spese rappresentano circa il 13 per cento del capitale erogato.

3.8.6. Fondo di garanzia per la prima casa (CONSAP FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA ART 1 COMMA 48 LETTERA C L.27-12-2013 N.147)

L'art. 1 comma 48 lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il nuovo "Fondo di garanzia per la prima casa", cui sono attribuite risorse pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Fondo per la casa" la cui operatività è cessata in data 29 settembre 2014.

Il Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie statali - a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile - nella misura del 50 per cento della quota capitale, su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila, e su portafogli di mutui ipotecari connessi all'acquisto ad intervento di ristrutturazione ed accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, a favore delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge n. 92 del 2012.

¹⁶³ La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto infine la soppressione del "Fondo di credito per i nuovi nati" dal 1 gennaio 2014 e, contestualmente, la costituzione del "Fondo nuovi nati", al quale trasferire le disponibilità della precedente iniziativa. La gestione soppressa proseguirà fino alla naturale scadenza delle garanzie prenotate o già confermate, ovvero in caso di escussione, fino al termine dell'attività di recupero delle somme liquidate alle banche.

¹⁶⁴ Con nota prot. 0001129 del 28 aprile 2016 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza dei Consigli dei Ministri ha evidenziato di non aver rilevato criticità in ordine alla gestione del Fondo con riguardo, in particolare, alla corrispondenza tra l'utilizzo delle risorse finanziarie erogate e le finalità del Fondo stesso, all'attualità di detta finalità in relazione alle esigenze dei soggetti beneficiari, nonché alla permanenza dei caratteri che legittimano la gestione del Fondo.

¹⁶⁵ Tale importo si riferisce all'ammontare lordo dei crediti e il relativo fondo svalutazione crediti è pari a 1,87 milioni.

¹⁶⁶ Tale valore si riferisce per 136,8 migliaia alla fase pre-coattiva e per 2,10 milioni a quella coattiva.

¹⁶⁷ In particolare, tra le spese anticipate da Consap, la voce preponderante riguarda gli oneri complessivi relativi all'impegno a tempo pieno e pro-quota prestato dal personale, anche dirigenziale, dedicato a fornire servizi connessi alla gestione del Fondo pari a 75,9 migliaia. Le altre spese anticipate da Consap si riferiscono: per circa 6,5 migliaia euro all'utilizzo di locali e servizi accessori; per circa 23,1 migliaia a spese generali e informatiche; per 4,1 migliaia ai compensi per organi collegiali e infine a 21,9 migliaia agli oneri determinati in via forfettaria.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

Con d.i. del 31 luglio 2014, emesso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti¹⁶⁸, si è disciplinato l'accesso nonché le modalità di funzionamento del Fondo la cui gestione è stata affidata a CONSAP, prevedendo all'art. 2, comma 4, l'emanazione da parte del Dipartimento del Tesoro di un apposito Disciplinare per la regolamentazione dei relativi adempimenti, perfezionato in data 15 ottobre 2014¹⁶⁹.

Il presente rendiconto si riferisce al primo esercizio di attività del Fondo e riporta i dati relativi al periodo dal 15/10/2014 (data di sottoscrizione del Disciplinare) al 31/12/2015.

Nell'esercizio considerato le richieste di ammissione alla garanzia sono state n. 4.505 di cui n. 3.639 istruite positivamente sulla base dei requisiti prescritti per l'iniziativa, n. 170 in corso di istruttoria, pendente il relativo termine, e n. 696 respinte per mancanza dei requisiti soggettivi e/o istruttori.

A fronte delle citate n. 3.639 istanze ammesse, i finanziatori hanno perfezionato mutui relativi a n. 2.010 garanzie, erogando complessivamente finanziamenti per circa 224,5 milioni, cui corrisponde a titolo di accantonamento l'importo di 11,2 milioni.

Le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo hanno riguardato per il 58 per cento giovani nella fascia di età compresa tra i venti e i trentacinque anni e sono localizzate prevalentemente nel Nord Italia, che raccoglie oltre il 60 per cento delle istanze presentate con circa il 65 per cento dei finanziamenti erogati.

Nel 2015 non sono state segnalate situazioni di sofferenza né formulate richieste di discussione della garanzia o di sospensioni dei pagamenti delle rate di mutuo.

Le spese di gestione, pari a 294,5 migliaia si riferiscono per 282,9 migliaia alle spese anticipate da CONSAP¹⁷⁰, e per 11,6 migliaia alle spese sostenute direttamente dal Fondo relativamente alle spese di certificazione del rendiconto di competenza del periodo e all'analisi del processo di formazione del rendiconto.

3.9. C.D.P. Investimenti S.g.r.

3.9.1. Fondo Piano nazionale edilizia abitativa (Articolo 2, DPCM del 16/07/2009) (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA DPCM 16 LUGLIO 2009)

Trattasi di risorse destinate dal MIT a rafforzare un sistema integrato di fondi immobiliari per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione. La gestione del Fondo è stata affidata a CDP Investimenti Società di gestione del risparmio S.p.A.

L'unico versamento da bilancio dello Stato risale al 2011, anno di istituzione del Fondo (24 marzo 2011).

Il gestore CDP Investimenti S.g.r. ha comunicato che il c/c n. 25041, acceso presso la Tesoreria centrale non è più movimentato dal 13 febbraio 2015, in quanto è sottoposto a pignoramento nell'ambito del procedimento esecutivo in corso nei confronti del MIT in esecuzione del cd. Lodo Longarini.

¹⁶⁸ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2014 n. 226.

¹⁶⁹ In data 08 ottobre 2014 è stato stipulato il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per la disciplina delle modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo, in attuazione dell'articolo 4, comma 2 del d.i. del 31 luglio 2014.

¹⁷⁰ In particolare trattasi delle spese relative al costo del personale impiegato e alle quote dell'affitto per 174,5 migliaia, della manutenzione della sede e dei costi generali per 30,2 per migliaia. Inoltre sono ricompresi i costi informatici di competenza e la quota di ammortamento del software per 30,97 migliaia e di spese determinati in via forfettaria per 47,15 migliaia (art. 7 co. 3 del Disciplinare).

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

*3.10. ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare***3.10.1. Fondo per l'imprenditorialità in agricoltura (ISTITUTO DI STUDI, RICERCHE E INFORMAZIONI SUL MERCATO AGRICOLO – ISMEA)**

Il Fondo, istituito dal d.lgs. 21 aprile 2000 n. 185, è finalizzato a favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura per giovani di età compresa tra i 18 ed i 39 anni subentranti nella conduzione di una azienda agricola, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

Il Fondo, movimentato attraverso il c/c di tesoreria n. 22054, è gestito da ISMEA in forza della convenzione stipulata con il MIPAAF in data 21 dicembre 2007 e risulta operativo dal 2011, anno nel quale sono stati conclusi i primi piani di investimento da parte delle aziende ammesse al contributo.

Il gestore ha comunicato che nel corso del 2015 sono state istruite e deliberate 65 domande di ammissione presentate dalle imprese richiedenti le agevolazioni, di cui 17 concluse positivamente, che hanno comportato un impegno di spesa pari a 10,3 milioni.

Nel corso dell'esercizio sono stati oggetto di valutazione 41 stati di avanzamento lavori (SAL) relativi a 26 progetti ammessi negli esercizi precedenti, con una uscita pari a 5,5 milioni.

Con riferimento alle movimentazioni effettuate nel 2015 dal conto di tesoreria 22054 è stato prelevato l'importo complessivo di 7,8 milioni che comprende i pagamenti sia per i benefici concessi ai giovani imprenditori (art.4 della convenzione) sia il corrispettivo maturato da ISMEA per la gestione degli interventi (art. 6 della convenzione). In particolare ad ISMEA è stato corrisposto un corrispettivo pari a circa 2,1 milioni per attività svolte nel 2014, di cui 1,4 milioni per attività di istruttoria effettuata nell'esercizio 2014 e 0,7 milioni per attività riferibili ad esercizi precedenti.

Le caratteristiche che regolano la concessione delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 (concessione di contributi a fondo perduto e mutui agevolati, contributi a fondo perduto per l'erogazione del premio di primo insediamento, contributi a fondo perduto per le attività di assistenza tecnica) sono stati modificate con il DL 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116; i criteri e le modalità per accedere alle nuove agevolazioni sono stati definiti con decreto del 18 gennaio 2016 del MEF di concerto con il MIPAAF.

Le principali modifiche apportate hanno riguardato la tipologia delle agevolazioni concedibili e le finalità della misura agevolata gestita, talché dal 2016 è possibile concedere unicamente mutui a tasso zero per un importo pari al 75 per cento delle spese ammissibili e non sono più previste agevolazioni a fondo perduto. Inoltre, la misura è rivolta non solo a favorire il ricambio generazionale, ma anche a favorire l'ampliamento di aziende agricole già esistenti condotte da giovani.

Tale fondo, secondo quanto riferito dal gestore ISMEA, ha assunto natura rotativa, in quanto le risorse economiche che rientrano dalle aziende che rimborsano le rate di mutuo agevolato dovranno essere utilizzate per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali.

*3.11. Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.***3.11.1. Fondo centrale di garanzia per PMI (MEDCEN L. 662-96 GARANZIA PIM)**

Il Fondo di garanzia, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) legge n. 662 del 1996 interviene a favore di operazioni finanziarie concesse alle piccole e medie imprese da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Testo Unico bancario (TUB), da SFIS (Società Finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo), da Società di gestione del risparmio, da Società di gestione armonizzate, dalle imprese di assicurazione e dai Gestori di cui alla lettera q-bis del Testo Unico finanza (TUF). È, inoltre, prevista la controgaranzia del Fondo a favore delle garanzie prestate dai Confidi e dai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari finanziari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB (Testo Unico Bancario).

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

La garanzia del Fondo, in adeguamento alle regole imposte dall'Accordo di Basilea, è escutibile "a prima richiesta", esplicita, incondizionata, irrevocabile ed è diretta (nel senso che si riferisce ad una singola esposizione). La controgaranzia del Fondo interviene "a prima richiesta" solo a favore dei Confidi e degli altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile ed "a prima richiesta". La controgaranzia rimane invece "sussidiaria" a favore dei Confidi che non operano secondo le modalità sopra descritte.

Nel 2015 l'operatività del Fondo di garanzia ha fatto registrare una dinamica in aumento, con un tasso d'incremento del 17 per cento rispetto al 2014. Delle n. 105.180 domande presentate sono state ammesse alla garanzia n. 102.607 operazioni (+19,0 per cento rispetto all'anno precedente), per un volume totale di finanziamenti pari a 15,1 miliardi ed un importo garantito pari a 10,2 miliardi.

Nel corso del 2015, il Fondo è stato rifinanziato per 1,1 miliardi, di cui:

- 695,9 milioni previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("legge di stabilità 2014");
- 321,5 milioni a valere sul Programma operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007/12013";
- 20,0 milioni a valere sulla Sezione speciale della Regione Sicilia;
- 15,1 milioni a valere sulla Sezione speciale della Regione Lazio;
- 10,1 milioni quali contributi su base volontaria per interventi destinati alla micro-imprenditorialità, ai sensi del comma 5 *ter*, articolo 1 del DL 21 giugno 2013, n. 69;
- 7,4 milioni per versamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per interventi a sostegno dell'innovazione tecnologica e digitale delle imprese editoriali;
- 3,9 milioni a valere sulla Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le pari opportunità per interventi a sostegno delle imprese femminili;
- 3,2 milioni di contributi da parte del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori a valere sulla riserva per l'autotrasporto istituita ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
- 80,0 mila euro a valere sulla Sezione speciale Camera di commercio di Bologna.

Nel corso del 2015, a seguito della delibera della Conferenza unificata n. 139 del 13 novembre 2014, che ha preso atto della delibera della Regione Marche n. 1125 del 6 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'intervento del Fondo nel territorio della Regione Marche è stato limitato, con riferimento alle operazioni di importo pari o inferiore a 150 mila, ivi comprese quelle inserite nei portafogli di finanziamenti, alla controgaranzia dei Consorzi di garanzia collettiva fidi aventi sede legale e/o operativa iscritta nel registro delle imprese di una provincia della Regione Marche.

In attuazione di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 è stata resa operativa la Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" finalizzata a interventi del Fondo in favore delle piccole e medie imprese editoriali, mediante la concessione di garanzia a copertura di operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica e digitale.

L'Ente gestore ha comunicato che il Consiglio di gestione ha disposto modifiche e integrazioni alle Disposizioni operative del Fondo¹⁷¹, senza chiarire se il Ministero competente sia stato coinvolto nel procedimento decisorio.

I dati forniti dal Gestore MedioCredito Centrale sul saldo iniziale e finale 2015 del conto non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016.

¹⁷¹ Ad es. presa d'atto dell'accordo sottoscritto il 31 marzo 2015 da ABI e dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese denominato "Accordo per il credito 2015", ammettendo con procedura automatica le delibere di sospensione o di allungamento ai sensi del suddetto Accordo riguardanti operazioni già garantite dal Fondo; l'ammissibilità, tra i soggetti richiedenti le operazioni di Controgaranzia, dei pool di Confidi.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

3.11.2. Fondo legge n. 295 del 1973 - settore interno (MEDCEN EX EX-L.295-73 S.INTERNO)

Il Fondo è stato istituito presso Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. con la legge n. 295 del 1973 ed è finalizzato alla corresponsione di contributi su finanziamenti concessi dalle Banche alle imprese nella misura e per gli investimenti o le finalità previste da specifiche leggi agevolative e con le modalità e le procedure stabilite in decreti ministeriali di attuazione delle medesime. Si articola in due linee di attività:

- *Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e/o per la tutela ambientale*

L'art. 11 della legge n. 598 del 1994 prevede la corresponsione di contributi agli interessi su finanziamenti in favore di piccole e medie imprese industriali che effettuano operazioni di investimento per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale. Sono esclusi dall'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche: industria carboniera, siderurgia, costruzioni navali, pesca, trasporto. Sono, inoltre, sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati ad alcune delle attività economiche rientranti nella categoria della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. Per le imprese che effettuano investimenti finalizzati all'esercizio delle attività economiche "fibre sintetiche" e "industria automobilistica" è applicato il limite di contributo "de minimis" (aiuto di controvalore non superiore a 200 mila erogabili in tre anni).

L'importo del finanziamento ammissibile è pari al 70 per cento del programma di investimenti, con un massimo di 1,5 milioni. La durata massima del finanziamento è di 7 anni.

Il tasso di contribuzione è pari al:

- 80 per cento del tasso di riferimento per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle zone di cui all'obiettivo I;
- 60 per cento del tasso di riferimento per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87 comma 3 lett. c) del Trattato CE;
- 50 per cento del tasso di riferimento per le piccole imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle restanti zone del territorio nazionale;
- 23 per cento del tasso di riferimento per le medie imprese aventi unità produttive nelle quali l'investimento è realizzato, nelle restanti zone del territorio nazionale.

- *Agevolazioni per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili o di produzione*

L'intervento, previsto con la legge n. 1329 del 1965 (c.d. legge Sabatini) è finalizzato al sostegno agli investimenti in macchinari, effettuati dalle piccole e medie imprese, ed ha per oggetto l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione, nuove di fabbrica, con esclusione dei veicoli, natanti e velivoli iscritti ai pubblici registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative. Beneficiarie dell'agevolazione sono le piccole e medie imprese rientranti nei parametri dimensionali stabiliti dalla UE.

Sono, tuttavia, esclusi dall'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche: industria carboniera, siderurgia, costruzioni navali, pesca, trasporto. Sono, inoltre, sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati ad alcune delle attività economiche rientranti nella categoria della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti.

L'agevolazione consiste in un contributo sugli interessi dato dalla differenza tra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso agevolato ed il netto ricavo della stessa operazione calcolata al tasso di riferimento.

L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione e in via anticipata.

La misura dell'agevolazione varia in funzione dell'ubicazione dell'unità produttiva in cui è utilizzato il macchinario acquistato.

L'operazione agevolabile è lo sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o di locazione finanziaria di macchine. L'importo ammesso all'intervento è

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

costituito dal prezzo della macchina imponibile (al netto di eventuali quote contanti), dalle spese di montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio (per non oltre il 15 per cento del costo della macchina) e dagli interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della data di emissione degli effetti.

La dilazione di pagamento deve essere maggiore di dodici mesi e non superiore a cinque anni.

Il Fondo, in base ai dati contabili riportati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016 non risulta movimentato nell'esercizio 2015, a differenza di quanto dichiarato dal gestore MedioCredito centrale.

3.11.3. Integrazione somme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994 (MEDIO CREDITO CENTRALE L.74-96)

La legge n. 74 del 1996, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile, ha esteso la concessione di contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle Regioni Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Molise e Veneto, danneggiate dalle alluvioni del maggio e luglio 1994 ed alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonché alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre e novembre 1992, del comune di Genova, danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della Regione Lombardia, danneggiate nel giugno 1992¹⁷².

Da quanto comunicato dal gestore MedioCredito Centrale il fondo ha avuto difficoltà operative connesse alla carenza di finanziamenti, che hanno necessitato negli anni provvedimenti di finanziamento con prelievo di somme da altri fondi¹⁷³.

Nel corso dell'esercizio 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto la restituzione delle residue somme disponibili sul conto di gestione del Fondo alla Tesoreria provinciale di Roma ed ha autorizzato la Banca d'Italia a procedere all'estinzione del conto di Tesoreria Centrale n. 22033 intestato a MedioCredito Centrale legge n. 74 del 1996.

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2015 del conto non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016.

Il c/c risulta chiuso in data 29 settembre 2015.

¹⁷² Con deliberazione del 14.3.1996 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha dato attuazione a tale provvedimento, prevedendo che le imprese interessate, entro il 19.9.1996, avrebbero dovuto presentare le domande di ammissione a contributo alle Camere di commercio e che l'Unioncamere avrebbe provveduto a coordinare la rilevazione dei danni e ad aggregare i dati su base territoriale da trasmettere alla Conferenza per il successivo riparto dei fondi tra MCC e Artigiancassa. Il riparto dei fondi è stato disposto con delibera della Conferenza del 19.12.1996, che ha destinato a favore di MedioCredito Centrale circa 15 milioni. Per la concessione dei contributi la Conferenza ha disposto l'applicazione, in via analogica delle disposizioni previste per l'attuazione dell'art. 3-bis della legge n. 35 del 1995.

¹⁷³ Stante la carenza di fondi, il Comitato Agevolazioni in data 21.03.97 ha autorizzato l'erogazione di un primo acconto pari al 50 per cento del contributo spettante sulla base della dichiarazione resa. In data 04.07.97 è stata richiesta alla presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad impiegare, per 1,8 milioni, disponibilità residue su altra legge (art. 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16.02.95 n. 35, e successive modificazioni e integrazioni), al fine di fare fronte alla rilevata carenza di fondi sulla legge n. 74 del 1996 e potere quindi erogare i contributi nella misura massima prevista (30 per cento del danno). Tale autorizzazione è stata concessa a MCC nei limiti di 1,8 milioni con disposizione rientrante nella legge 30 marzo 1998 n. 61 (G.U. 31.03.98 - Serie generale n. 75) all'art. 23, comma 6-*octies* e, conseguentemente, si è proceduto all'erogazione a saldo del contributo spettante, per le operazioni già deliberate, e all'erogazione nella misura massima prevista per le restanti operazioni che sono state deliberate favorevolmente.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

3.11.4. Rifinanziamento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (eventi alluvioni del 1994) (MED.CENTR. L.35-95 ART.3 BIS)

Il contributo è concesso alle imprese, ai titolari di studi professionali o ai privati proprietari di immobili o impianti destinati all'esercizio di un'impresa o di beni dati in lavorazione, riparazione, deposito, ecc., ad imprese, distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali. Il contributo è pari al 75 per cento del valore dei danni subiti, attestato da una perizia giurata e nel limite massimo complessivo di 259 mila per ciascun beneficiario e può concorrere con il finanziamento agevolato, nei limiti, comunque, dei danni subiti dallo stesso beneficiario.

Con la legge n. 257 del 19 ottobre 2004 il contributo a fondo perduto, quantificato inizialmente dall'art. 3-bis della legge n. 35 del 1995 in un importo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni aziendali e nel limite massimo complessivo di 154,9 migliaia per ciascuna impresa, è stato innalzato al 75 per cento, nel limite massimo di 259 mila per soggetto beneficiario (c/c n. 22025).

RGS ha comunicato che il c/c n. 22025 ha registrato un solo movimento in entrata nel 2005 per 300 mila ed uno in uscita nel 2015 per 240 mila.

3.11.5. Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate da calamità naturali (MED.CRE.CENTR.F.CENTR.GARANZ.)

Il Fondo, costituito con il DL n. 976 del 1966, convertito dalla legge n. 1142 del 1966 in occasione dell'alluvione di Firenze del 1966 e rifinanziato con successive leggi emanate in occasione di diverse calamità naturali, è stato da ultimo rifinanziato per la concessione delle garanzie sui finanziamenti agevolati a favore delle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Attualmente l'intervento del Fondo è a copertura del 100 per cento delle perdite che le Banche dimostrino di aver sofferto, previa escussione delle garanzie rilasciate dai Confidi.

La garanzia del Fondo viene attivata mediante il pagamento di un acconto sulla futura perdita non superiore al 50 per cento dell'insolvenza e con conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

L'operatività del Fondo è al momento limitata alla gestione delle richieste di liquidazione della perdita a fronte di garanzie già concesse.

Con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2012, sono state introdotte norme volte al contenimento della perdita definitiva.

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2015 del conto non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016.

3.11.6. Reintegro fondi di garanzia costituiti da Consorzi di garanzia fidi (MED.CENTR.L.317-91-ART.31)

L'intervento, istituito con la legge n. 317 del 1991, ha ad oggetto la gestione degli interventi di reintegro dei fondi rischi costituiti da Confidi a fronte degli esborsi da questi effettuati per garanzie dai Confidi medesimi prestate a fronte di finanziamenti concessi a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi.

In base al Regolamento, emanato con decreto del Ministro del Tesoro n. 693 dell'1.2.1994, modificato con successivo decreto del 9.1.1996 n. 43, il gestore MedioCredito Centrale svolge attività di servizio per conto del Ministero dell'economia e delle finanze consistente nell'istruttoria delle domande di contributo presentate dai Confidi, nell'erogazione ai beneficiari del contributo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle risultanze istruttorie di MCC stesso e nella rendicontazione delle disponibilità assegnate.

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2015 del conto non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

3.11.7. Fondo per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle PMI danneggiate da calamità naturali – (Contributi in conto interessi su finanziamenti concessi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994) (MED.CENTR.CONC.STAT.L.1142-67)

Il Fondo in oggetto, istituito con la legge n. 35 del 1995, è finalizzato alla corresponsione di contributi interessi sui finanziamenti concessi dalle Banche ad imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, nonché ai professionisti, dichiarati danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 (c/c n. 22021).

I finanziamenti agevolati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 35 del 1995, sono diretti al ripristino, anche, migliorativo, degli impianti, delle strutture aziendali ed alla ricostituzione delle scorte.

La durata non può superare i 10 anni ed il tasso di interesse agevolato a carico dei soggetti beneficiari è pari al 3 per cento, nominale annuo posticipato, corrisposto in via semestrale a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del finanziamento; durante il periodo di preammortamento l'intero onere per interessi è a carico del Fondo.

A valere sul Fondo in oggetto possono, inoltre, essere concessi, ai sensi della legge n. 228 del 1997, contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi dalle Banche (con garanzia a copertura dei rischi di credito a carico del Fondo centrale *ex lege* n. 1142 del 23 dicembre 1966) alle imprese industriali, commerciali, di servizi, turistico alberghiere, nonché ai professionisti che hanno insediamenti produttivi in aree soggette a rischio di esondazione, individuate ai sensi della delibera n. 26 dell'11/12/97 del Comitato istituzionale delle Autorità di bacino del fiume Po, ed intendono rilocalizzarsi in aree sicure.

Sono ammessi anche titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

Con successivi interventi normativi è stata disposta l'estensione dell'intervento ad altre ipotesi calamitose, nonché disposto l'allungamento dei termini per la concessione dei finanziamenti agevolati¹⁷⁴.

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2015 del conto non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016.

3.12. Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

3.12.1. Progetto operativo Difesa Suolo (DG DIFESASUOLO PON ATAS)

La contabilità speciale n. 2851 "Direzione Generale - Difesa suolo pon atas" è stata accesa, in data 1 luglio 2004 presso la tesoreria provinciale di Roma per la gestione del Progetto operativo Difesa Suolo, finalizzato a dare supporto alle Regioni nell'attuazione delle misure previste dai POR in tema di Difesa del Suolo, secondo le materie di pertinenza definite ai sensi del d.P.R. n. 367 del 1994 artt. 8 e 10.

Le attività individuate hanno sostenuto ed accompagnato i processi di attuazione della programmazione operativa regionale nel settore della difesa e uso del suolo e delle acque, secondo

¹⁷⁴ Con la legge n. 257 del 19 ottobre 2004 la durata dei finanziamenti agevolati *ex lege* n. 228 del 1997, deliberati in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994, è stata portata da 10 a 15 anni, fissati successivamente a 25 con la legge finanziaria 2006. L'art. 3-*quinquies* della legge n. 17/2007 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di domande ai sensi della legge n. 228/1997 ed ha, altresì, esteso le zone considerate a rischio di esondazione alle aree soggette a vincolo derivante da delibera regionale. Lo stesso art. 3-*quinquies* della legge n. 17/2007 ha riconosciuto la facoltà di chiedere la proroga della durata dei finanziamenti *ex lege* n. 228/1997 da 10 a 25 anni a tutti i titolari di imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo (danneggiati e non). In sede di conversione del DL 13 maggio 1999 n. 132 è stato inoltre introdotto dalla legge n. 226 del 1999 l'art. 3-*quinquies*, il quale attribuisce ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 2 della legge n. 35 del 1995, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'art. 4-*quinquies* della legge n. 438 del 1995, la facoltà di chiedere di rinegoziare le operazioni finanziarie, già stipulate, ai vigenti tassi di interesse e nell'ulteriore termine di anni 10, di cui 3 di preammortamento, con oneri a carico del fondo in questione.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

quanto fissato dalla legge n. 183 del 1989. Contestualmente il progetto ha favorito il potenziamento delle capacità tecniche interne alle singole Amministrazioni, indispensabili per il monitoraggio e la gestione del territorio.

La strategia del progetto ha inteso privilegiare, attraverso un'attività di analisi della documentazione progettuale regionale già disponibile nell'ambito del Ministero, le attività di supporto tecniche e tecniche-amministrative relative alla fase di attuazione piuttosto che quelle della fase di programmazione.

Quest'ultima infatti, è risultata già svolta sia nei POR che nei documenti ad esso correlati sulla materia difesa del suolo. In linea di principio, questa attività è stata ripercorsa nelle fasi successive di riprogrammazione, e in tale veste è rientrata nelle attività previste dal progetto.

Il meccanismo operativo è di natura rotativa, trattandosi di risorse finanziarie statali e comunitarie, in quanto i rientri costituiscono fonti di autoalimentazione, destinate al perseguimento delle finalità del fondo e provenienti dai beneficiari finali dei provvedimenti a titolo di restituzione per la componente del finanziamento.

Le attività relative all'esercizio 2015 hanno riguardato il supporto alla messa a regime dei vari progetti che negli anni si sono succeduti nell'ambito delle informazioni territoriali ed ambientali, chiudendo positivamente le attività in *overbooking*, ovvero a fronte di un iniziale finanziamento di 24,2 milioni il progetto è stato riconosciuto destinatario di un importo complessivo pari ad 24,8 milioni.

Il Ministero ha comunicato che al 31 dicembre 2016 provvederà alla chiusura della contabilità speciale in oggetto.

3.13. Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3.13.1. Edilizia residenziale (EDIL RESIDENZ.CONTRIBUTI STATO) (EDILIZIA PERSONALE PUBBLICA SICUREZZA L.52-76)

Tale gestione, istituita dalla legge n. 457 del 1978 come sezione autonoma, provvedeva al finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica mediante l'utilizzo dei fondi ex GESCAL e degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, secondo le direttive ed i programmi stabiliti dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER).

Ai sensi degli artt. 61 e 63 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, le competenze relative all'edilizia residenziale sono state trasferite alle Regioni.

Il decreto legislativo 30/7/1999, n. 284, di riordino della CDP, ha disposto la chiusura della sezione autonoma e la ridefinizione delle attività da questa svolte.

Con gli Accordi di programma del 2001 tra MIT e le Regioni ed il successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 1724/02 sono stati assegnati tutti i fondi dell'ex Sezione Autonoma Edilizia Residenziale (di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 457) alle Regioni (cc/cc nn. 20128, 20112 e 20120), ed al Ministero delle infrastrutture e trasporti per programmi di edilizia sovvenzionata (c/c n. 20126) e convenzionata (c/c n. 20127).

Il conto 20126 riceve fondi da c/c n. 20127.

I fondi dei cc/cc nn. 20103¹⁷⁵ e 20114 sono rimasti al MEF; i fondi del c/c n. 20105¹⁷⁶ al Ministero della difesa, Ministero dell'interno, Ministero delle finanze, Ministero della giustizia e Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

RGS ha comunicato che il conto 20103 non risulta movimentato dal 2012; il conto 20114 non risulta movimentato dal 2011; il conto 20105 non si movimenta in uscita dal 2011, mentre ha un versamento in entrata nel 2015.

¹⁷⁵ c/c n. 20103 - Sezione autonoma per l'edilizia residenziale. Su tale conto corrente CDP provvede alla gestione ed esaurimento dei mutui concessi con contributi dello Stato (legge n. 899/1986). Tale conto corrente non risulta movimentato nel corso del 2015. La gestione è ferma da diversi anni.

¹⁷⁶ c/c n. 20105 - Ex art. 2 legge n. 52/1976. Su tale conto corrente CDP provvede alla gestione dei fondi assegnati e ripartiti tra i vari Ministeri ed ai pagamenti sui programmi attivati, su richiesta dei Ministeri da cui dipendono le Forze Armate.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

3.13.2. Edilizia sovvenzionata - Programmi centrali (EDIL. SOVVENZ. PROGR CENTRALI) (EDILIZIA AGEVOL. PROGR CENTRALI)

L'intervento è gestito con due conti correnti (nn. 20126 e 20127) attraverso i quali CDP ha provveduto nel 2015 ai pagamenti su disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei contributi di edilizia sovvenzionata (c/c n. 20126) e agevolata (c/c n. 20127) del MIT ed alla riscossione dei fondi dovuti dallo Stato, da ripartire secondo le singole leggi che formano il fondo.

3.13.3. Apporto dello Stato per programmi straordinari di edilizia abitativa) (EDILIZIA ABITATIVA STR.L.94.82 AT.2)

Con tale intervento, istituito con la legge n. 94 del 1982, CDP provvede sul conto corrente n. 20114 alla gestione ad esaurimento dei mutui concessi con contributi dello Stato.

Tale conto corrente non risulta movimentato nel corso del 2015.

3.13.4. Metanizzazione (CONTRIB CAPIT COMUNI L.784.80) (ANTIC FINANZ AI COMUNI L.784.80) (CONT INTERESSI COMUNI L.784.80) (METANO CONT.CAP. L.266-97 ART.9) (METANO CON INTER L.526.82 A.28) (METANO C.C.L.73.98 ARTT.2-4-6)

A seguito dell'istruttoria del progetto di metanizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e della emissione da parte del Ministero dell'economia e finanze del decreto di concessione della contribuzione a carico Stato a favore del Soggetto beneficiario (Comune o società gestore Concessionario del Servizio) CDP in qualità di "sportello erogatore" gestisce l'erogazione dei fondi dai conti correnti infruttiferi intrattenuti presso la Tesoreria dello Stato (c/c n. 20106 - Contributi in conto capitale ai Comuni; c/c n. 20107 - Anticipazione mezzi finanziari ai Comuni; c/c n. 20108 - Contributi in conto interessi ai Comuni; c/c n. 20122 - Contributi in conto capitale; c/c n. 20123 - Contributi in conto interessi; c/c n. 20124 - Contributi in conto capitale).

RGS ha comunicato che i conti 20106 e 20108 non risultano movimentati dal 2010; il conto 20107 non risulta movimentato dal 2008; il conto n. 20122 non risulta movimentato dal 2014; il conto corrente n. 20124 non risulta movimentato dal 2006.

3.13.5. FIO Regioni (FONDO INTERV.L.526-82 ART.56) (ART.21 -COMMA 1 L.130-83)

Il Fondo per gli Investimenti e l'Occupazione (FIO) è stato istituito dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1982 n. 181 (legge finanziaria 1982). L'articolo 56 della legge n. 526 del 1982, recante "Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo Investimenti Occupazione", ha iscritto per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi, destinata al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il CIPE, come previsto dall'articolo 56 della citata legge n. 526/1982, ha fissato le modalità di erogazione, avvalendosi della CDP per le procedure di finanziamento delle opere di competenza delle Regioni.

Il successivo articolo 21, comma 1, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ha iscritto per l'anno 1983 l'ulteriore somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, attribuendo al CIPE le competenze in materia di determinazione dei criteri di riparto delle risorse nonché dei parametri di valutazione dei progetti.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

I fondi provenienti dal bilancio dello Stato sono stati versati su specifici conti correnti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze (cc/cc nn. 20109 e 20115). La gestione del Fondo in questione non prevede attività di concessione - in quanto le risorse sono già tutte assegnate - bensì di messa a disposizione del contributo. Nell'anno 2015 non sono state effettuate erogazioni a valere sul Fondo.

RGS ha comunicato che il conto 20109 non risulta movimentato in entrata ed in uscita dal 2006; il conto 20109 non risulta movimentato in uscita dal 2009, in entrata dal 2000.

3.13.6. Fondo Ex – Agensud (FONDO EX AGENSUD L.64-86)

Il Ministero dell'economia è subentrato dal 1993 all'Agensud (*legge n. 64/1986*) con il compito di coordinare e programmare l'azione di intervento pubblico nelle Aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il decreto 3/10/2002 del Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito di ripartire tra le singole Regioni le risorse disponibili per il completamento dei programmi previsti dalla gestione ex Agensud. La ripartizione non è ancora stata attuata.

RGS ha comunicato che il conto corrente n. 20119 non risulta movimentato dal 2010.

3.13.7. Fondo per la progettazione preliminare (F.PROGETTAZIONE PREL. L.144-99)

L'articolo 4 della legge n. 144 del 1999 prevedeva la costituzione di un fondo presso la CDP da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento degli studi di fattibilità e della progettazione preliminare delle Amministrazioni pubbliche regionali e locali. I contributi sono versati su un apposito conto corrente e sono erogati a fondo perduto dalla CDP.

RGS ha comunicato che il conto corrente n. 20129 ha ricevuto entrate dal bilancio solo fino al 2004, mentre nel 2012 e 2013 giroconti dal conto corrente n. 20134. Non risulta movimentato nel corso del 2015.

3.13.8. Programmazione negoziata (ATT.CONTRATTI D'AREA L.662.96) (PATTI TERRITORIALI L.662.96)

Ai sensi della legge n. 662 del 1996 i contributi destinati alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti e previsti in ogni Patto Territoriale ed in ogni Contratto d'area sono erogati con modalità stabilite dal Ministero dello sviluppo economico e nei limiti delle somme assegnate ai soggetti beneficiari.

Il fondo si articola su due conti correnti: n. 29851 per i Contratti d'area ed il n. 29852 per i Patti territoriali.

Il c/c n. 29851 è compreso tra quelli dell'elenco allegato alla circolare n. 29 del 2004, che avrebbero dovuto essere ricondotti in bilancio.

3.13.9. Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti (M.TRASPORTI F.ART.38 L.166-02 (VAR. DEL 24-10-06)

Il fondo istituito ai sensi dell'art. 38 commi 5, 6 e 7 legge n. 166 del 2002 incentiva le iniziative rivolte all'incremento del trasporto combinato gomma-ferro e finanzia, nei limiti delle risorse messe a disposizione, diverse tipologie di trasporto.

I soggetti beneficiari, individuati dal Ministero dei trasporti, beneficiano di erogazioni semestrali, fino alla totale erogazione del contributo.

Il conto corrente n. 23373 non risulta movimentato nel corso del 2015.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

3.13.10. Gestione dei mutui e dei rapporti trasferiti al MEF (DL 269-03 EROG.MUTUI TRASFER)

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 sono stati trasferiti al MEF una parte delle funzioni e delle attività già di competenza della Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo al tempo stesso che sia la nuova CDP S.p.A. a gestire le attività trasferite, sulla base di Convenzioni da definire con lo stesso Ministero.

A differenza di quanto riportato nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2016, il gestore ha comunicato che l'operatività di tali interventi si articola attraverso due conti di tesoreria: il n. 20130 ex DL n. 269 del 2003 art. 5 – erogazioni su mutui trasferiti ed il n. 20134¹⁷⁷ DL n. 269 del 2003 art. 5 – servizio incassi e pagamenti.

Questi conti correnti sono stati aperti secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 6 del d.m. 5 dicembre 2003 e sui quali, a norma del successivo comma 7, sono state versate le disponibilità rivenienti dalla estinzione dei conti correnti di proprietà della Cassa già azienda di Stato.

3.13.11. Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili” - Sezione Enti locali (FONDO LIQUIDITA DEBITI ENTI LOCALI)

Con il DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2014, n. 64, sono state emanate le “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, stabilendo all'art. 1, comma 13, che gli Enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla C.D.P. le anticipazioni di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

Ai fini della concessione delle suddette anticipazioni sono stati stanziati per gli anni 2013 e 2014, complessivi 4.000 milioni, poi ridotti a 3.600 milioni.

Il citato articolo 13 del DL n. 102/2013, al comma 8, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli Enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, entro il predetto termine, ha stabilito un incremento della dotazione del Fondo da ripartire tra le tre sezioni, sulla base di quanto previsto dal successivo comma 9 del medesimo articolo, con decreto del MEF del 10 febbraio 2014, che ha assegnato alla Sezione risorse per 2.000 milioni.

Il DL 24 aprile 2014, n. 66 ha previsto lo stanziamento di ulteriori 8.000 milioni al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2013 da parte delle Regioni e degli enti locali, nonché per favorire il pagamento da parte degli enti locali dei debiti verso le proprie società ed enti partecipati, sempre maturati al 31 dicembre 2013.

Il DL 19 giugno 2015, n. 78, all'articolo 8, comma 6, ha previsto la possibilità di utilizzare una quota pari a 850 milioni delle risorse residue o non utilizzate per il pagamento da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del MEF (datato 7 agosto 2015) la definizione dei criteri, tempi e modalità per la concessione agli enti locali delle suddette risorse statali stanziate.

Per le attività complessivamente gestite nell'anno 2014, CDP ha ricevuto dal MEF nel corso del 2015 750 mila, come previsto dal comma 12 dell'articolo 1 del DL n. 35/2013 (250 mila) e dal comma 5 dell'articolo 32 del DL n. 66 del 2014 (500 mila).

¹⁷⁷ Tale conto non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

3.13.12. Erogazioni a valere sul Fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari (MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338-00)

La legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, prevede per alcuni soggetti pubblici (Regioni, Province autonome, Organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, Università statali, Università non statali, Istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, Collegi universitari) e privati (cooperative di studenti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro), la possibilità di richiedere un contributo statale (pari massimo al 50 per cento dell’importo complessivo dell’intervento) per eseguire opere su edifici già esistenti (abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), nonché per lavori di ampliamento, realizzazione di nuovi edifici e acquisto di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari.

Le risorse finanziarie sono accreditate dal Ministero su apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato in favore del medesimo Ministero.

La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata, quale gestore dei fondi, ad effettuare operazioni di prelevamento e di versamento sul predetto conto corrente.

La legge stabilisce che all’istruttoria dei progetti provvede un’apposita Commissione istituita presso la Conferenza Stato Regioni e nominata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La procedura per l’erogazione dei contributi prevede che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ricevute le richieste da parte dei beneficiari e verificata la loro legittimità e completezza, ponga all’ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione il relativo esame che viene svolto dalla stessa sulla base della consultazione diretta dei documenti e delle istruttorie tecniche di monitoraggio degli interventi svolte dal Dipartimento DIDA. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. acquisito il nulla osta alla erogazione da parte della Commissione procede alla liquidazione degli importi tramite accredito sul conto indicato dai beneficiari effettuato dal conto di tesoreria n. 29814 intestato “Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. gestione separata”. Successivamente, l’uscita di cassa viene riaddebitata al conto n. 23374 tramite operazione di girofondi con valuta corrispondente a quella del pagamento.

Nell’anno 2015 il fondo non è stato movimentato, a causa della parziale inattività della Commissione paritetica dovuto alla designazione dei nuovi componenti.

3.14. Artigiancassa**3.14.1. Fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (ARTIGIANCASSA)**

Trattasi di un fondo istituito ai sensi dell’art. 37 della legge n. 949 del 1952 per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane; con l’art. 23 della legge n. 240 del 1981 è stata prevista la possibilità di concedere contributi in conto canoni di locazione finanziaria a favore di consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese nonché a favore di società consortili miste e consorzi artigiani. L’agevolazione si concretizza nell’abbattimento del tasso di interesse di una operazione di credito/leasing, finalizzata a supportare gli investimenti/spese di gestione delle piccole e medie imprese artigiane.

In particolare, le modalità operative prevedono che dopo l’ammissione all’agevolazione si corrisponda all’impresa con cadenza semestrale ovvero, in un’unica soluzione, una somma calcolata come differenziale tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

La dotazione finanziaria del Fondo è costituita da conferimenti dello Stato, da conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo le relative leggi regionali e nell’ambito dei territori di

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

riferimento, dal dividendo spettante allo Stato sul Fondo di dotazione di Artigiancassa, nonché dall'ottanta per cento dei fondi di riserva di Artigiancassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

La concessione del contributo è deliberata da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione, avvalendosi del conto di contabilità speciale n. 22009 presso la Tesoreria dello Stato.

Il Gestore ha comunicato che i movimenti del fondo nel 2015 hanno riguardato, oltre alla erogazione per la gestione degli interventi per il concorso nel pagamento di interessi/canoni di cui alle leggi n. 949/1952 e n. 240/1981, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane, anche erogazione per la gestione degli interventi del fondo internazionalizzazione di cui al d.m. 4 gennaio 2011 per l'agevolazione delle imprese nella realizzazione di programmi di espansione commerciale in paesi appartenenti e non all'Unione europea ed erogazioni di cui al fondo legge n. 35 del 1995 nei confronti di imprese localizzate in territori colpiti da calamità naturali.

Il saldo iniziale del conto n. 22009 al 1° gennaio 2015 era pari a 39,4 milioni, mentre il saldo finale, al 31 dicembre 2015 è pari a 40,8 milioni.

3.14.2. Fondo di garanzia Artigiancassa (ARTIGIANCASSA FONDO GARANZIA)

Il Fondo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1068 del 1964, è relativo alla copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito. La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.

I movimenti del fondo di cui trattasi sul conto di contabilità speciale n. 22013 nell'esercizio 2015 hanno riguardato esclusivamente erogazioni per la liquidazione di perdite riferite ad operazioni di credito effettuate da altri intermediari finanziari assistite dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia.

3.14.3. Fondo di Garanzia per i prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste¹⁷⁸

Con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato l'art. 7 della legge n. 49 del 1987, è stata prevista la costituzione di un fondo di garanzia per i prestiti concessi alle imprese italiane per la partecipazione a imprese miste finalizzato ad assistere le operazioni che transitano attraverso l'agevolazione di cui all'art. 7 della legge n. 49 del 1987 e a fornire una garanzia "diretta", ovvero, prontamente escutibile nel caso di default dell'impresa finanziata¹⁷⁹.

La garanzia sarà concessa alle imprese italiane, che possiedono determinati requisiti, esclusivamente per la partecipazione al capitale di rischio di nuove imprese miste o per aumenti di capitale in imprese miste.

¹⁷⁸ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

¹⁷⁹ La gestione del Fondo di garanzia è stata affidata ad Artigiancassa con un *Addendum* contrattuale, sottoscritto il 3 giugno 2014 e di durata pari a quella del contratto principale. Il 18 maggio 2015 è stato pubblicato in G.U. il Regolamento attuativo del Fondo di garanzia, approvato dal CIPE con delibera n. 34/2015 del 20 febbraio 2015. Sulla base delle prescrizioni previste nel Regolamento (capitolo VI, titolo I, articolo 1) al suddetto Fondo di garanzia è stata attribuita una dotazione iniziale pari a 10 milioni, a valere sulle risorse del FR.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

Il fondo di garanzia ha una consistenza iniziale pari a 10 milioni e benché pienamente operativo dalla data di pubblicazione del Regolamento, dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre 2015, non ha rilasciato garanzie¹⁸⁰.

3.15. Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A.

3.15.1. Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (MAP FONDO SALVATAGGIO IMPRESE)

Trattasi di un fondo istituito ai sensi dell'art. 11, comma 3, DL n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005, utilizzato per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.

Viene alimentato dal bilancio capitolo 03 7490 Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà.

Il Gestore ha dichiarato che il Fondo non risulta operativo, conseguentemente il conto di tesoreria n. 22051 non risulta movimentato nel 2015.

Al contrario nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016 il saldo iniziale del conto al 1° gennaio 2015 era pari a 15,4 milioni, mentre il saldo finale, al 31 dicembre 2015 è pari a 11,2 milioni.

3.15.2. Promozione del lavoro autonomo nelle Regioni del Mezzogiorno - Progetto Fertilità (L. 608.96 ART 9 C.7 SVIL ITALIA)

Il Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge n. 608 del 1996, è utilizzato esclusivamente per il progetto Fertilità, in quanto le disponibilità della legge n. 608 sono confluite sul conto di tesoreria n. 20125 su cui Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa è autorizzata ad effettuare prelevamenti.

RGS ha comunicato che il conto 20125 non risulta movimentato dal 2007 al 2012; nel 2013 ha nuovamente uscite di modesta entità.

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2015 del conto non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016.

3.16. Cassa conguaglio GPL

3.16.1. Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti (FONDO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI)

L'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ha istituito presso la Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petroli liquefatto, ente pubblico non economico istituito nel 1977 e sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione

¹⁸⁰ Il Gestore rappresenta che in data 13 luglio 2015, è pervenuta l'unica richiesta di accesso al Fondo di garanzia, relativa alla copertura di una richiesta di finanziamento agevolato da concedersi ex art. 7 della legge 49/1987 di importo stimato pari a circa Euro 1,3 milioni. Il Gestore evidenzia che ha provveduto a valutare l'iniziativa sulla base di quanto prescritto dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed a fornire adeguato riscontro ai competenti Uffici della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ma che la stessa non è stata, poi presentata, all'attenzione del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

dei carburanti”, nel quale sono confluite le risorse residue disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione di cui al predetto provvedimento CIP n. 18/1989.

Tale fondo è finalizzato ad incentivare la sostenibilità sociale ed ambientale della chiusura degli impianti distribuzione dei carburanti a favore dei gestori e dei titolari degli impianti soggetti a chiusura. Il Fondo viene alimentato da contributi versati dagli utenti ed è gestito dalla Cassa attraverso il Comitato di gestione del Fondo bombole per metano che, tra l'altro, detta indirizzi per la Società concessionaria *ex lege* (Società Fondo Bombole Metano S.p.A.).

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2015 del conto non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016.

3.17. Commissari Governativi

L'art. 19 della legge n. 559 del 1993 dispone che i proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo di esercizio. Il rendiconto annuale della gestione è sottoposto al controllo della Ragioneria, che ne cura l'invio alla Corte dei conti. Trattasi di gestioni fuori bilancio espressamente autorizzate dalla legge citata.

Nell'allegato MEF 2016 sono compresi quattro commissari governativi:

- Gestione governativa dei servizi di navigazione lacuale relativo al conto di tesoreria n. 34102 (GE.GOV.VA NAVIG. LAGHI MA.CO.GA); Gestione governativa della ferrovia Circumetnea relativo al conto di tesoreria n. 34924 (GEST. COMM. GOV. FERR. CIRCUMETNEA);
- Gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde relativo al conto di tesoreria n. 34936 (GEST.GOV.F.MER.SARDE IGLESIAS);
- Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna relativo al conto di tesoreria n. 162659 (GEST. GOV.FERROVIE SARDEGNA-CA).

I dati contabili delle gestioni elencate, forniti da RGS, sono riportati nell'Appendice (Allegato 2).

*3.18. ISA – Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (oggi ISMEA)**3.18.1. Contratti di filiera (ISA CONTRATTI FILIERA L.80-05) (CONTRATTI FILIERA)¹⁸¹*

Lo strumento dei Contratti di filiera, consentito dall'Unione europea con regime d'Aiuto n. 379/2008, è stato previsto dal MIPAAF, in applicazione dell'art. 66 legge n. 289 del 27 dicembre 2002, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate.

Con d.m. del 5 giugno 2006 il MIPAAF ha affidato ad ISA S.p.A. (oggi ISMEA) la gestione per l'attuazione dei contratti di filiera.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 il MIPAAF ha istituito il c/c infruttifero 21099 presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato ad "ISA-Contratti di filiera legge 80-05", sul quale far affluire le risorse destinate all'attuazione dei contratti di filiera per i singoli beneficiari delle agevolazioni.

ISA S.p.A. (oggi ISMEA) opera per l'erogazione ai beneficiari tramite c/c bancario, denominato "C/C erogazioni" (nel 2015 presso la Banca Popolare di Bari), sul quale vengono fatte confluire le somme prelevate dal succitato conto infruttifero; i rientri di somme a qualunque

¹⁸¹ RGS in via istruttoria ha comunicato la natura di fondo rotativo per la quota parte gestita su conto di tesoreria, mentre ha definito genericamente "altri fondi" la quota parte gestita su conti correnti che al 31 dicembre 2015 risulta pari ai due terzi del totale. Pertanto il fondo "contratti di filiera" è stato considerato tra i fondi ex art. 24 in base al criterio della "prevalenza".